



COMUNE DI VOLANO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 153 della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione elenco dei procedimenti amministrativi.

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di giugno alle ore 18.30, convocata in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Maria Alessandra Furlini – Sindaca
Ortombina Walter
Raffaelli Carla
Zandarco Cristina

Assenti i signori:

Nicolussi Moz Davide

Assiste e verbalizza il Segretario dott.ssa Laura Brunelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Maria Alessandra Furlini nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma T.A.A.)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

19.06.2020

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COM.LE
dott.ssa Laura Brunelli

|OGGETTO: Approvazione elenco dei procedimenti amministrativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

L'attività amministrativa dei comuni per quanto attiene la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso è disciplinata dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo", e s.m. che trova a sua volta fondamento nella legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.;

La normativa provinciale sul procedimento amministrativo (LP 23/1992), adeguata alle intervenute disposizioni legislative in materia di trasparenza, prevede che l'Amministrazione stabilisca il termine entro cui deve concludersi ciascun provvedimento (art. 3, comma 2), in assenza del quale il termine si intende fissato in 30 giorni (art. 3, comma 4). Il termine di conclusione dei procedimenti non può essere superiore a 90 giorni o, in relazione alla particolare complessità del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata verificata l'inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti dalla legge, il termine non può comunque superare i 180 giorni;

La legge provinciale prevede inoltre che, ferme restando le ipotesi di sospensione previste dall'art. 7 bis, in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento, il privato possa rivolgersi al dirigente generale competente per materia, il quale conclude il procedimento ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. A tali fini, per ciascun procedimento è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, anche per via telematica. Elemento di novità rispetto alla precedente disciplina è rappresentato dal fatto che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento viene considerata quale elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e disciplinare;

Anche le norme in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione hanno introdotto ulteriori adempimenti in merito. In particolare il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", tra gli obblighi di pubblicazione previsti a carico degli Enti, all'art. 35 prevede che siano rese note nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet, per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo di competenza dell'Ente, le seguenti informazioni:

- breve descrizione del procedimento
- unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
- nome del responsabile del procedimento e dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, se diverso dall'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, con i necessari recapiti presso l'Ente
- atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria
- riferimenti per ottenere informazioni sui procedimenti in corso da parte degli interessati
- termine fissato per la conclusione con provvedimento espresso e altri termini procedurali rilevanti
- eventuale possibilità conclusione con autodichiarazione o silenzio assenso dell'Amministrazione

- strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e modalità per attivarli anche in caso di ritardo
- link di accesso al servizio on line
- modalità per effettuazione pagamenti
- nome soggetto sostituto in caso di inerzia del responsabile
- risultati delle indagini del grado di soddisfazione dell'utenza.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Anticorruzione) è inoltre previsto che le amministrazioni provvedano altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie ed il risultato del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali deve essere consultabile nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione;

La normativa statale come sopra richiamata, è stata recentemente recepita con legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, entrata in vigore il 19 novembre u.s., che ha confermato l'applicabilità ai Comuni solo di una parte delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 escludendo tra l'altro, il citato art. 35 facendo salve comunque le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza;

Da parte dei responsabili dei servizi e uffici comunali è stata svolta un'attenta ricognizione dei procedimenti amministrativi, aventi rilevanza esterna, al fine di procedere alla pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, in una logica di semplificazione e accelerazione che prevede l'indicazione delle seguenti informazioni relative ai singoli procedimenti:

- tipologia con breve descrizione del procedimento;
- indicazione dei riferimenti normativi o regolamentari che disciplinano il procedimento;
- denominazione della struttura competente in via principale dell'istruttoria dei provvedimenti (con la sua articolazione interna per materia in Uffici) e della adozione del provvedimento monocratico finale;
- termine per la conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso (per i procedimenti attivati con “Comunicazione” o SCIA – il termine di conclusione del procedimento va inteso riferito ai termini per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate ai sensi art. 23 – comma 5 – L.P. 23/1992);

Nella individuazione dei tempi di conclusione dei procedimenti, e in particolare per quei tipi di procedimenti più complessi che richiedono l'acquisizione di pareri di competenza di diversi uffici o strutture, in alcuni casi si è reso necessario individuare ai sensi dell'art.3 comma 2bis della L.P. 23/1992 un termine superiore ai 90 giorni (ma mai superiore ai 180 giorni previsti come limite massimo dalla stessa legge), che sarà in ogni caso monitorato e al fine di pervenire nel tempo ad un contenimento ed accelerazione della conclusione degli stessi procedimenti. Si fanno salvi i termini maggiori di conclusione dei procedimenti direttamente disposti per legge o per regolamento;

Tutto ciò premesso,

Vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e s.m.;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. "Anticorruzione";

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la Legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 entrata in vigore il 19 novembre 2014 che recepisce in parte il D. Lgs. 33/2013;

Preso visione della tabella elaborata dalla Segreteria in collaborazione con i Responsabili dei servizi e uffici comunali competenti, in cui sono individuati e sommariamente descritti i procedimenti amministrativi suddivisi per servizio e ufficio di riferimento, con l'indicazione della proposta dei relativi termini;

Ritenuto condivisibile il citato schema e considerato che lo stesso costituisce un necessario aggiornamento alle intervenute novelle legislative in termini di ricognizione dei procedimenti ed in termini di disciplina giuridica;

Dato altresì atto che i riferimenti all'art. 35 del D. Lgs. 33 del 2013 sono apposti al fine di verificare la corrispondenza con alcuni dei tipi di dati previsti nella citata norma statale, sebbene non applicabile nella Regione T.A.A.;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Vista la Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”;

Vista la deliberazione n. 37 di data 30 dicembre 2019, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di data 06.02.2020 n. 34 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2020-2022, parte finanziaria;

Vista la Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli senza osservazioni, resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui all’art. 185 L. R. n. 2/2018, in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente al fine di procedere tempestivamente alla pubblicazione dell’elenco dei procedimenti – allegato alla presente deliberazione – sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Con doppia votazione unanime e per alzata di mano espressa sia sul punto che sulla immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. Di approvare l'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza del comune, suddivisi tra i Servizi comunali rispettivamente competenti, che contiene i seguenti dati:
 - tipologia con breve descrizione del procedimento;
 - indicazione dei riferimenti normativi o regolamentari che disciplinano il procedimento;
 - denominazione della struttura competente in via principale dell'istruttoria dei provvedimenti (con la sua articolazione interna per materia in Uffici) e della adozione del provvedimento monocratico finale;
 - termine per la conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso (per i procedimenti attivati con "Comunicazione" o SCIA – il termine di conclusione del procedimento va inteso riferito ai termini per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni presentate ai sensi art. 23 – comma 5 – L.P. 23/1992);
2. Di dare atto che l'elenco di cui al precedente punto 1. viene pubblicato sul sito web istituzione dell'Ente, nella "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" e depositato presso l'Ufficio Segreteria.
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
4. Il presente provvedimento contestualmente alla pubblicazione all'albo informatico, verrà comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, come modificato con L.P. 27.03.2007 n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale vigente;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA SINDACA
Maria Alessandra Furlini

IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Brunelli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 – 2° comma – del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Brunelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – comma 3° - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

Addì IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Brunelli

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 – comma 4° - del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A.

Addì 15 giugno 2020 IL SEGRETARIO
dott.ssa Laura Brunelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì